

LA DISCIPLINA FISCALE

* le variazioni sopravvenute dopo la pubblicazione della seguente guida saranno oggetto di periodici aggiornamenti che saranno inviati ai Comitati ed ai Circoli dalla Direzione Nazionale.

Tutte le associazioni, che normalmente si limitano al solo esercizio dell'attività istituzionale non pre-vedendo pertanto alcuna entrata di natura commerciale, (come sarà chiarito successivamente) devono, come atto successivo alla loro costituzione, presentare apposita richiesta per l'attribuzione del numero di codice fiscale.

Coloro che invece svolgono anche operazioni di natura commerciale devono richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, che potrà avvenire contestualmente alla richiesta del codice fiscale oppure anche successivamente. La richiesta d'attribuzione del numero di codice fiscale va inoltrata all' Agenzia delle Entrate competente territorialmente utilizzando un apposito modello sottoscritto dal rappresentante legale dell'associazione. La richiesta va presentata direttamente dal rappresentante legale oppure da persona da lui delegata che dovrà essere munita di copia del documento d'identità del Legale Rappresentante. Ogni successiva variazione dei dati relativi al Legale Rappresentante dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con le stesse modalità richieste in sede d'attribuzione.

L'attribuzione del numero di codice fiscale (e quindi l'iscrizione all'anagrafe tributaria) non comporta, in linea di principio, alcun obbligo fiscale per l'associazione.

Le associazioni e i circoli rientrano, sotto il profilo fiscale, tra gli enti non commerciali di tipo associativo (art. 111 TUIR) intendendosi per tali gli enti, diversi dalla società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Ai sensi dell' art. 87 TUIR: "Per oggetto principale si intende l'attività' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attività' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato"

Il principio generale che si applica agli enti non commerciali è che non tutte le loro entrate finanziarie sono soggette ad imposizione bensì soltanto alcune di esse.

Il D.Lgs. 460/97 nell'art. 5 debba i requisiti per poter essere considerati associazioni di promozione sociale e godere, quindi, delle agevolazioni fiscali previste. Tutte le entrate su elencate sono neutre fiscalmente a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto sia redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che contenga le seguenti clausole statutarie dirette a garantire la non lucratività' dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi:

- a. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c. la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d. l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e. l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532,

secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f. l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

L'inserimento delle suddette clausole nei relativi statuti delle associazioni (ai sensi del D.Lgs. n. 460/97) - non è assolutamente obbligatorio, ma costituisce esclusivamente una condizione per poter beneficiare del trattamento fiscale più favorevole.

Qualora l'associazione non si adegui alle clausole su indicate non potrà essere considerata un'associazione di promozione sociale, e come tale "privilegiata" fiscalmente.

Il mancato adeguamento dello statuto o dell'atto costitutivo, non determina di per sé la perdita per l'associazione della qualifica di ente non commerciale.

La qualifica di ente non commerciale è in relazione, infatti, all'attività istituzionale prevista dallo statuto.

Come ente non commerciale saranno neutre fiscalmente solo le somme percepite quali "quote associative" mentre saranno "tassate" tutte le altre entrate quali ad es. proventi percepiti dagli associati per prestazioni specifiche; per la somministrazione di alimenti e bevande ed organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Ad es. un'associazione sportiva che percepisca unicamente una quota associativa al fine di attribuire agli associati il diritto di frequentare liberamente le strutture sportive per praticare liberamente lo sport del tennis senza alcun corrispettivo aggiuntivo può, quindi decidere di non adeguare il proprio statuto in quanto il mancato inserimento nello statuto delle suddette clausole non determina alcuna conseguenza pratica essendo comunque la quota associativa fiscalmente irrilevante.

Le entrate delle associazioni per le quali sussiste l'obbligo d'assoggettamento ad imposizione fiscale sono le seguenti:

- a. entrate derivanti dall'esercizio d'attività commerciali non occasionali. Tali entrate danno luogo a reddito d'impresa,
- b. entrate derivanti dal possesso, in proprietà od a titolo di altro diritto reale (usufrutto, uso, ecc.), di fabbricati o terreni. Tali entrate danno luogo a reddito fondiario;
- c. entrate derivanti da investimenti in titoli, partecipazioni, depositi bancari ecc. Tali entrate danno luogo a redditi di capitale;
- d. entrate derivanti da attività commerciali occasionali di tipo commerciale o speculativo. Tali entrate danno luogo ai così detti redditi diversi.

Nella maggior parte dei casi le associazioni affiliate all'AICS svolgono attività commerciali non occasionali (lettera a) che danno luogo, come detto, a reddito d'impresa.

Il comma 4 dell'art. 111 del T.U.I.R. stabilisce che per tutti gli enti associativi, comprese le associazioni di promozione sociale alcune prestazioni, ancorché rese agli associati, sono in ogni caso commerciali.

La norma reca in sostanza una presunzione di commercialità per le seguenti prestazioni:

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Vediamo adesso di fare alcune brevi considerazioni in merito alle varie tipologie d'entrate commerciali che possono interessare le associazioni.

Publicità e sponsorizzazioni

Sono ricomprese sotto tale titolo tutti i proventi che l'associazione consegue per aver messo a disposizione d'aziende spazi pubblicitari nell'ambito della propria attività. Vi rientrano, pertanto, le sponsorizzazioni sugli indumenti, i cartelloni collocati all'interno dell'impianto, la pubblicità su manifesti, giornalini sociali, depliant e quant'altro fosse organizzato dall'associazione con la presenza di messaggi pubblicitari. Se tali attività sono svolte in via abituale sono soggette sia ad imposte dirette (IRPEG) sia indirette (IVA), e pertanto sussiste a carico dell'associazione l'obbligo di fatturazione.

Bar interni

Esistono tre diverse ipotesi maggiormente ricorrenti:

- a. bar condotto direttamente dal circolo o associazione attraverso soci volontari o dipendenti, le cui somministrazioni (bevande, qualche alimento (panini toast ecc.) e non pasti (servizio al piatto) siano fornite esclusivamente a favore dei soli associati o degli aderenti alla medesima associazione nazionale riconosciuta con Decreto del Ministero degli Interni. Tali entrate non sono da considerarsi commerciali, né imponibili ai fini fiscali a condizione, come chiarito precedentemente, che l'associazione abbia adeguato il proprio statuto inserendo le clausole statutarie indicate dall'art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tali entrate sono altresì irrilevanti fiscalmente nel caso in cui, in mancanza di una specifica organizzazione di impresa, i corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione. Di converso, ove la struttura fosse dotata di un'organizzazione di impresa, l'unica possibilità per fruire della non imponibilità sarebbe l'adeguamento dello statuto;
- b. bar gestito direttamente dal circolo o associazione, attraverso tesserati volontari o dipendenti, le cui somministrazioni sono fornite anche a non soci (ad esempio bar all'interno di un impianto sportivo dove si svolgono incontri aperti al pubblico). Tali incassi costituiscono reddito d'impresa e sono quindi soggetti alla normativa fiscale relativa agli enti non commerciali. (Tale attività non può essere effettuata dai circoli, in quanto soggetta ad iscrizione all'Albo Imprese ed al REC oltre ad autorizzazione comunale per esercizio pubblico).
- c. bar interno al circolo o associazione affidato in gestione a terzi. In quest'ultima ipotesi i compensi derivanti dalla gestione sono senz'altro da considerarsi di natura commerciale e quindi imponibili ai fini fiscali, mentre per quanto riguarda il gestore, questi dovrà dotarsi di registratore fiscale con ciò che ne consegue e di relativa iscrizione al REC.

Prestazioni di servizi a terzi non soci

E' importante ricordare che, comunque, tutto ciò che l'associazione sportiva dilettantistica incassa da non soci per servizi effettuati a loro favore, costituisce introito commerciale.

Pertanto, esclusi i contribuenti a scopo di beneficenza, tutte le voci istituzionali prima indicate divengono commerciali se ad usufruire dei servizi sociali siano soggetti non iscritti all'associazione. Gli esempi sopra descritti sono solo alcuni dei possibili proventi di natura commerciale che un'associazione può ottenere. Ovviamente, ripetiamo, sono da aggiungere a questo elenco tutti quei proventi la cui natura non sia stata ricompresa tra quelle di natura istituzionale.

Fatta la distinzione sul piano dei proventi tra attività commerciale e non, occorrerà procedere ad un analogo differenziazione anche sul piano dei costi. Qui le difficoltà aumentano in quanto il legislatore si limita a ritenere deducibili dall'attività commerciale esclusivamente quei proventi relativi ed inerenti all'attività medesima. L'identificazione degli stessi non sempre è facile e presenta margini di discrezionalità (e quindi di rischio in caso di verifica) non sanabili tramite

elementi oggettivi. L'unico riferimento utilizzabile è valutare se il costo sostenuto sia servito direttamente o indirettamente a produrre un ricavo di natura commerciale. Se la risposta sarà positiva tale costo andrà ad abbattere il reddito imponibile dell'attività commerciale (es. bibite vendute ai non soci), altrimenti sarà posto a fonte dei proventi di natura istituzionale (es. attrezzature per l'attività agonistica).

L'art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R. introduce un trattamento particolarmente agevolato per gli enti non commerciali prevedendo che alcuni introiti di natura obiettivamente commerciale non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Si tratta:

a. delle raccolte pubbliche di fondi

b. dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività.

Per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime forfetario di cui alla Legge 398/91 a queste due fattispecie si aggiungono anche i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali nei limiti stabiliti dall'art. 37, comma 2, lett. a) della L. 342/2000 (vedi infra).

Occasionali raccolte pubbliche di fondi

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.

Le anzidette attività fruiscono, oltre che dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.

E' evidente l'intento di agevolare il reperimento di risorse finanziarie per quegli enti che ne hanno costante e crescente necessità.

Tuttavia, onde evitare pericolosi abusi che sconfinerebbero nell'evasione, il legislatore ha inteso qualificare in maniera precisa la natura e le caratteristiche delle raccolte di fondi che sono ammesse a fruire del regime di favore. Come chiarito dal Ministero delle Finanze, l'esclusione delle iniziative in argomento dall'imposizione tributaria è subordinata alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, e campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

Le associazioni che effettuano raccolta pubblica di fondi devono, indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette.

Contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

Non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali i contributi loro corrisposti da Enti Pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (tale ultimo regime e' tipico dell'area sanitaria).

Anche in questo caso l'esclusione di tali contributi dalla formazione del reddito è subordinata alle seguenti condizioni:

1. deve trattarsi di attività aventi finalità sociali;
 2. le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
- Le finalità sociali devono ricomprendersi fra le finalità tipiche dell'ente.

Nel momento in cui un'associazione consegue proventi derivanti da una attività commerciale deve necessariamente scegliere un regime contabile e provvedere, quindi, alla tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa fiscale, attraverso le quali ricavare gli elementi che consentono di determinare il reddito imponibile. Tra le possibili scelte abbiamo:

- regime di contabilità ordinaria
- regime di contabilità semplificata
- regime forfetario di cui alla Legge 398/91

Esaminiamo in sintesi i vari regimi, dando maggior risalto a quello forfetario previsto dalla legge 398/91 che risulta particolarmente interessante sia sotto il profilo delle semplificazioni contabili che dei vantaggi fiscali previsti ai fini della determinazione delle imposte

Contabilità ordinaria

Tale regime è stato concepito per i soggetti di grandi ed articolate dimensioni, individuati dalla legge fiscale in base ai seguenti livelli di ricavi conseguiti:

- prestazioni di servizi ricavi superiori a 360 milioni
- cessioni di beni ricavi superiori a 1 miliardo.

L'associazione in contabilità ordinaria dovrà tenere i seguenti libri:

- libro giornale ed inventari;
- registri Iva;
- registro beni ammortizzabili;
- libri obbligatori previsti dalla legislazione sul lavoro;
- scritture ausiliarie di contabilità.

Contabilità semplificata

Salvo opzione per la contabilità ordinaria di cui al punto precedente, e sempre che i limiti di cui sopra non vengano superati per un intero esercizio, l'associazione in contabilità semplificata dovrà tenere i seguenti libri:

- registri Iva integrati con l'annotazione delle operazioni non soggette ad IVA, ma rilevanti per la determinazione del reddito;
- registro beni ammortizzabili;
- libri previsti dalla legislazione sul lavoro.

Sono esonerate pertanto dalla tenuta di altre scritture quali: il libro giornale, il libro degli inventari, quello delle scritture ausiliarie degli elementi patrimoniali e reddituali raggruppate in categorie omogenee, quello delle scritture ausiliarie di magazzino.

Tutti i suddetti libri, prima della loro messa in uso, debbono essere numerati, vidimati e/o bollati. E' stata abrogata la vidimazione annuale del libro giornale e del libro inventari.

Modalità di tenuta della contabilità

Le novità introdotte dal DL 460/97 obbligano alla contabilità separata per l'attività commerciale, per cui nei libri e nelle scritture contabili obbligatorie elencate in precedenza, vanno indicati unicamente i costi ed i ricavi derivanti dall'esercizio d'attività commerciali. Per i costi non imputabili esclusivamente all'attività commerciale (costi promiscui), il coefficiente di deducibilità è determinato dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi ed entrate dell'associazione.

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco possono optare per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Condizioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dal regime della legge n. 398/1991 è subordinato alle seguenti condizioni

- a) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
- b) svolgimento di attività sportive dilettantistiche;
- c) conseguimento nel periodo di imposta precedente di proventi commerciali non superiori a L. 360.000.000;
- d) esercizio dell'opzione.

Il limite di L. 360.000.000 vale anche per le altre tipologie di associazioni senza scopo di lucro.

Modalità di esercizio dell'opzione e suoi effetti

L'opzione deve essere effettuata con comunicazione:

- al concessionario previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 640/1972 competente in relazione al domicilio fiscale della associazione, prima dell'inizio dell'anno solare;
- all'Ufficio Iva o delle entrate se istituito entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva.

L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è comunque valida per almeno cinque anni.

Se nel corso dell'anno viene superato il limite di L. 360.000.000 di volume di affari cessa anche l'applicabilità del regime forfetario a partire dal mese.

Categorie di proventi da considerare ai fini della formazione del tetto dei 360.000.000 di lire

Con la definizione di proventi commerciali si debbono intendere, come ricavi quelli derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che abbiano natura commerciale.

Sono pertanto escluse dal computo:

- le entrate istituzionali
- proventi che sono assunti a tassazione in modo separato (i redditi da fabbricati tassati a base alla rendita catastale oppure gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta);
- le plusvalenze ex art. 54 TUIR ovvero quelle realizzate in occasione della cessione di beni non rientranti tra quelli alla cui produzione od al cui scambio è destinata l'attività d'impresa (le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali);
- le indennità di preparazione e promozione sportiva che, ai sensi dell'art. 3 della L. 398, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

Semplificazioni contabili ed agevolazioni tributarie

Le associazioni che utilizzano il regime agevolativo ex L. 398 sono esonerate dai seguenti obblighi:

- a. Tenuta di qualsiasi scrittura contabile fiscale (registro IVA acquisti, vendite, corrispettivi cespiti ammortizzabili, libro giornale, libro inventari ecc.);
- b. Liquidazione e versamento d'IVA secondo le modalità previste per la generalità dei contribuenti;
- c. Rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i compensi incassati
- d. Presentazione della dichiarazione annuale IVA.

E' opportuno sottolineare che l'esonero dall'emissione della fattura non significa divieto bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l'unico veicolo per la controparte atto a dedurre l'IVA addebitata.

Adempimenti contabili

- annotazione, anche mensile, dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento utilizzando il prospetto previsto dal D.M. 11 febbraio 1997 per i contribuenti supersemplificati, con eventuale separata annotazione dei proventi non costituenti reddito imponibile, delle plusvalenze patrimoniali e delle operazioni intracomunitarie; su questo prospetto dovranno quindi essere annotati anche i proventi derivanti da attività commerciali occasionali e quelli derivanti da raccolta pubblica di fondi.

- versamento trimestrale dell'IVA, mediante modello F24, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento,

TRIMESTRE VERSAMENTO ENTRO IL CODICE TRIBUTO

1° TRIM. 16 MAGGIO 6031

2° TRIM. 16 AGOSTO 6032

3° TRIM. 16 NOVEMBRE 6033

4° TRIM. 16 FEBBRAIO 6034

- numerazione progressiva e conservazione delle fatture emesse e ricevute. Ciò conferma, la facoltà di emettere fatture da parte dei soggetti che non ne sono obbligati, non potendosi considerare esonero il divieto di emissione delle fatture stesse. È previsto invece l'esonero dall'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale (D.M. 21 dicembre 1992) per le cessioni e prestazioni.

Determinazione dell'IVA

Per questi soggetti l'IVA viene determinata secondo le modalità previste dal sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. 633/72. La norma prevede, in deroga ai principi generali, la detrazione dell'IVA in modo forfetario nella misura del 50% dell'imposta sulle operazioni poste in essere dall'associazione.

La detrazione è, tuttavia, ridotta:

- a 1/10 per le prestazioni di sponsorizzazione
- a 1/3 per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse allo spettacolo sportivo.

Esempio:

Proventi commerciali: (pubblicità) Lire 100.000.000

IVA 20%: Lire 20.000.000

Iva da versare Lire 10.000.000 (50% di 20.000.000)

Imposizione diretta

Il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente di redditività del 3% all'ammontare dei proventi commerciali conseguiti nel periodo di imposta, cui si devono aggiungere successivamente le plusvalenze.

Per quanto riguarda l'IRAP, per tali soggetti la base imponibile è determinata, relativamente alle attività commerciali svolte, sommando al reddito d'impresa calcolato in base alla determinazione forfetaria:

- retribuzioni sostenute per il personale dipendente (non sono inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente);
- compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (vanno assunti nel rispetto del principio di competenza)
- compensi per prestazioni non esercitate abitualmente; indennità di trasferta e rimborsi forfetari
- interessi passivi

Esempio:

proventi commerciali 10.000.000

Coefficiente di redditività 3% 300.000

Imponibile Irpeg ed Irap 300.000

Imposte dovute:

• Irpeg 37% su lire 300.000 111.000 +

• Irap 4.25% su lire 300.000 12.750 =

Totale 123.750

Dichiarazioni dei redditi e IRAP

Ai fini delle imposte dirette, le associazioni che per l'attività commerciale svolta hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. 398/91 sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP.

La dichiarazione va prodotta:

- entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale se nello statuto non è previsto alcun termine per l'approvazione del rendiconto economico da parte dell'assemblea dei soci;
- entro un mese dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci del rendiconto economico se è stabilito statutariamente il termine per l'approvazione del documento contabile stesso.

Per quanto riguarda i termini di versamento delle imposte a saldo e in acconto si seguirà la disciplina propria degli enti non commerciali e si rimanda quindi a quanto indicato nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi Modello Unico - Enti non Commerciali.

Esclusione di particolari proventi dal reddito imponibile

Un'ulteriore agevolazione è prevista dall'art. 37, comma 2, lett. a) della Legge 21 novembre 2000 n. 342 (Collegato alla finanziaria 2000) per le associazioni sportive dilettantistiche.

Tale norma stabilisce che, per le sole associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo stabilito con decreto ministeriale (attualmente pari a lire 100.000.000; cfr: D.M. 10 novembre 1999):

- a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 108, comma 2-bis, lett. a) del Tuir.

Con riguardo ai proventi indicati al punto a) la non imponibilità dei proventi ai fini delle imposte dirette (ma non anche dell'Iva) è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Che essi siano percepiti in occasione di un numero complessivo non superiore a due eventi per anno;
- Per un importo non superiore al limite

Al fine di organizzare le proprie attività, le associazioni ed i circoli si avvalgono di collaboratori, siano essi dirigenti, animatori o atleti, artisti o quant'altro. I rapporti di lavoro che si instaurano possono essere a carattere gratuito oppure a titolo oneroso e, in tal caso, possono essere inquadrati come lavoro autonomo, oppure come lavoro subordinato (per il quale si rimanda ad approfondimenti in altra sede). Secondo le modalità retributive scelte e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato, l'associazione avrà più o meno obblighi di natura fiscale (quale sostituto d'imposta), contributiva (inquadramento previdenziale ed assistenziale), assicurativa e preventiva (contro gli infortuni sul lavoro).

Collaborazione gratuita

E' la fattispecie più tipica di collaborazione nel contesto dell'attività svolta dall'associazione. Nei confronti dei collaboratori che prestano la loro opera solo per spirito volontaristico o per passione, le associazioni ed i circoli non hanno alcun obbligo di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa e di prevenzione ambientale nel luogo di lavoro.

Unica precauzione a cura dei responsabili del sodalizio, per evitare eventuali vertenze future, è la sottoscrizione tra le parti di un documento che evidenzia la volontà di collaborazione gratuita.

L'unica forma di corrispettivo monetario compatibile con una collaborazione a titolo gratuito è il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto sostenute dal collaboratore nello svolgimento della sua attività a favore dell'associazione, fuori dal territorio comunale.

Per dimostrare l'effettiva correlazione tra spese sostenute ed incarico svolto, sarà necessaria un'apposita delibera da parte dell'organo statutario preposto (solitamente il consiglio direttivo del circolo), oppure una lettera d'incarico a firma del legale rappresentante.

E' bene ricordare che tra le spese di viaggio sono da inserire anche i rimborsi chilometrici per l'utilizzo dell'auto propria da parte del collaboratore. Si precisa che:

- a. Il termine fuori dal territorio comunale deve essere inteso come comune del domicilio fiscale
- b. Le spese per trasferte rimborsate debbono essere dettagliatamente documentate e la documentazione deve essere acquisita in originale dall'associazione. Inoltre i giustificativi di spesa devono essere intestati al collaboratore che ha sopportato la spesa con l'indicazione del corrispondente codice fiscale. Il requisito dell'intestazione non necessita per taluni documenti di viaggio (per esempio biglietti ferroviari) come pure per i prospetti di liquidazione delle indennità chilometriche in quanto in modo manifesto collegati, rispettivamente, all'incarico conferito al collaboratore e alla specifica autorizzazione all'uso dei mezzi propri;
- c. Il DL 41/95 (manovra-Dini), convertito in Legge 85/95, ha posto i seguenti limiti massimi di deduzione (e quindi di rimborso) per le spese di vitto ed alloggio, sostenute da titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dai dipendenti e quindi, per analogia, dai volontari: lire 350.000 giornaliera per le trasferte in Italia e lire 500.000 per le trasferte all'estero. Per quel che concerne i rimborsi chilometrici per l'utilizzo d'auto propria, è previsto un importo non superiore alle tabelle ACI o alle tariffe d'autonoleggio relative a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli per le auto a benzina e 20 cavalli per auto con motore diesel.

Collaborazione professionale

Il professionista abituale (che può essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere ecc.) è un soggetto titolare di partita IVA. Al momento della fatturazione il compenso percepito sarà assoggettato ad IVA nella misura del 20%. All'atto della corresponsione del compenso l'associazione deve operare una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso lordo (IVA esclusa).

La ritenuta d'acconto operata, deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato materialmente corrisposto.

Inoltre:

- Vanno escluse dalla ritenuta d'acconto le somme, incluse in fattura, corrisposte al professionista a titolo di rimborso spese anticipate dallo stesso per conto dell'associazione.

Se la ritenuta operata, sommata a quelle relative allo stesso mese, non supera le 13.000 lire, essa va versata, invece che nel mese successivo rispetto a quello d'erogazione del compenso, tra il 10 ed il 15 gennaio del successivo anno, utilizzando il codice tributo 1015 (ritenute alla fonte d'importo minimo);

- Entro il 28 febbraio del successivo anno solare l'associazione dovrà inviare al professionista la certificazione dei compensi corrisposti nel precedente anno e delle corrispondenti ritenute operate e versate.

Collaborazione occasionale

La figura giuridica del lavoratore autonomo occasionale si differenzia da quella del collaboratore coordinato e continuativo in quanto, come dice la stessa dizione, qui v'è l'elemento dell'occasionalità della prestazione. Quindi non solo la specifica attività lavorativa in cui si sostanzia il lavoro occasionale non è svolta in modo professionale (cioè in via principale o prevalente) ma essa non è svolta neanche in via continuativa. Il reddito da lavoro autonomo occasionale, per il percettore, è incluso nell'ambito della categoria fiscale dei redditi diversi. Esso è dato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione. I compensi di ammontare inferiore a lire 50.000, per prestazioni di lavoro autonomo non abituale, non sono soggetti a ritenuta fiscale, sempre che non costituiscano acconti di maggiori compensi. Sulle somme corrisposte al collaboratore occasionale deve essere operata una ritenuta d'acconto del 20%, che dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo, rispetto a quello in cui è stato materialmente erogato il compenso. Inoltre entro il 28/2 del successivo anno solare l'associazione dovrà inviare al collaboratore la certificazione dei compensi corrisposti nel precedente anno e delle corrispondenti ritenute operate e versate.

Collaborazione coordinata e continuativa

Il collegato alla Finanziaria 2000 ha modificato sostanzialmente, i redditi percepiti sulla base dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, a partire dal 1 gennaio 2001 vengono qualificati fiscalmente "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" e non più come "altri redditi

di lavoro autonomo". Con tale modifica è stato portato a compimento anche sotto il profilo fiscale quel processo di progressiva assimilazione dei lavoratori c.d. parasubordinati ai lavoratori dipendenti, iniziato con l'introduzione dell'obbligo di assicurazione previdenziale mediante iscrizione del collaboratore all'inps e proseguito con l'obbligo di iscrizione all'inail per la copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro. Tali collaborazioni si considerano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sempre che non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitata. Nella nuova nozione di "collaborazione coordinata e continuativa" viene soppressa la dizione di "contenuto intrinsecamente artistico o professionale" presente nella precedente formulazione, ciò vuol dire che dal 1° gennaio 2001 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere utilizzati anche a lavori manuali e di concetto, finora esclusi da questa categoria (segretari, lavori di pulizia, manutenzione ecc.).

Sotto il profilo fiscale per la determinazione del reddito dei collaboratori sono applicabili le medesime regole previste per i redditi di lavoro dipendente tra queste:

le regole di tassazione dei cosiddetti benefit:

- l'utilizzo promiscuo dell'autovettura,
- la concessione in uso dell'abitazione,
- la concessione di prestiti agevolati;
- la regola della "cassa allargata" fino al 12 gennaio dell'anno successivo (compreso nel reddito del collaboratore nell'anno precedente);
- le regole per le trasferte fuori del territorio comunale.

All'atto del pagamento del compenso l'associazione non applicherà più la ritenuta d'acconto del 20% sui compensi, bensì dovrà:

- operare le ritenute in base agli scaglioni d'imposta IRPEF;
- effettuare le detrazioni spettanti come per i lavoratori dipendenti, nonché quelle per carichi di famiglia;
- effettuare il conguaglio di fine anno per l'IRPEF e per le addizionali; - rilasciare entro il mese di febbraio dell'anno successivo il modello CUD.

In assenza di altri redditi, i collaboratori saranno esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Rimane invariato il sistema contributivo INPS del 10% o del 13%, a seconda della posizione soggettiva del collaboratore, di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente e l'obbligo di iscrizione all'INAIL e il pagamento del relativo premio assicurativo.

Al fine di organizzare le proprie attività, le associazioni ed i circoli si avvalgono di collaboratori, siano essi dirigenti, animatori o atleti, artisti o quant'altro. I rapporti di lavoro che si instaurano possono essere a carattere gratuito oppure a titolo oneroso e, in tal caso, possono essere inquadrati come lavoro autonomo, oppure come lavoro subordinato (per il quale si rimanda ad approfondimenti in altra sede). Secondo le modalità retributive scelte e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato, l'associazione avrà più o meno obblighi di natura fiscale (quale sostituto d'imposta), contributiva (inquadramento previdenziale ed assistenziale), assicurativa e preventiva (contro gli infortuni sul lavoro).

Collaborazione gratuita

È la fattispecie più tipica di collaborazione nel contesto dell'attività svolta dall'associazione. Nei confronti dei collaboratori che prestano la loro opera solo per spirito volontaristico o per passione, le associazioni ed i circoli non hanno alcun obbligo di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa e di prevenzione ambientale nel luogo di lavoro.

Unica precauzione a cura dei responsabili del sodalizio, per evitare eventuali vertenze future, è la sottoscrizione tra le parti di un documento che evidenzia la volontà di collaborazione gratuita.

L'unica forma di corrispettivo monetario compatibile con una collaborazione a titolo gratuito è il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto sostenute dal collaboratore nello svolgimento della sua attività a favore dell'associazione, fuori dal territorio comunale.

Per dimostrare l'effettiva correlazione tra spese sostenute ed incarico svolto, sarà necessaria un'apposita delibera da parte dell'organo statutario preposto (solitamente il consiglio direttivo del circolo), oppure una lettera d'incarico a firma del legale rappresentante.

E' bene ricordare che tra le spese di viaggio sono da inserire anche i rimborsi chilometrici per l'utilizzo dell'auto propria da parte del collaboratore. Si precisa che:

- a. Il termine fuori dal territorio comunale deve essere inteso come comune del domicilio fiscale
- b. Le spese per trasferte rimborsate debbono essere dettagliatamente documentate e la documentazione deve essere acquisita in originale dall'associazione. Inoltre i giustificativi di spesa devono essere intestati al collaboratore che ha sopportato la spesa con l'indicazione del corrispondente codice fiscale. Il requisito dell'intestazione non necessita per taluni documenti di viaggio (per esempio biglietti ferroviari) come pure per i prospetti di liquidazione delle indennità chilometriche in quanto in modo manifesto collegati, rispettivamente, all'incarico conferito al collaboratore e alla specifica autorizzazione all'uso dei mezzi propri;
- c. Il DL 41/95 (manovra-Dini), convertito in Legge 85/95, ha posto i seguenti limiti massimi di deduzione (e quindi di rimborso) per le spese di vitto ed alloggio, sostenute da titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dai dipendenti e quindi, per analogia, dai volontari: lire 350.000 giornaliera per le trasferte in Italia e lire 500.000 per le trasferte all'estero. Per quel che concerne i rimborsi chilometrici per l'utilizzo d'auto propria, è previsto un importo non superiore alle tabelle ACI o alle tariffe d'autonoleggio relative a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli per le auto a benzina e 20 cavalli per auto con motore diesel.

Collaborazione professionale

Il professionista abituale (che può essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere ecc.) è un soggetto titolare di partita IVA. Al momento della fatturazione il compenso percepito sarà assoggettato ad IVA nella misura del 20%. All'atto della corresponsione del compenso l'associazione deve operare una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso lordo (IVA esclusa).

La ritenuta d'acconto operata, deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato materialmente corrisposto.

Inoltre:

- Vanno escluse dalla ritenuta d'acconto le somme, incluse in fattura, corrisposte al professionista a titolo di rimborso spese anticipate dallo stesso per conto dell'associazione.

Se la ritenuta operata, sommata a quelle relative allo stesso mese, non supera le 13.000 lire, essa va versata, invece che nel mese successivo rispetto a quello d'erogazione del compenso, tra il 10 ed il 15 gennaio del successivo anno, utilizzando il codice tributo 1015 (ritenute alla fonte d'importo minimo);

- Entro il 28 febbraio del successivo anno solare l'associazione dovrà inviare al professionista la certificazione dei compensi corrisposti nel precedente anno e delle corrispondenti ritenute operate e versate.

Collaborazione occasionale

La figura giuridica del lavoratore autonomo occasionale si differenzia da quella del collaboratore coordinato e continuativo in quanto, come dice la stessa dizione, qui v'è l'elemento dell'occasionalità della prestazione. Quindi non solo la specifica attività lavorativa in cui si sostanzia il lavoro occasionale non è svolta in modo professionale (cioè in via principale o prevalente) ma essa non è svolta neanche in via continuativa. Il reddito da lavoro autonomo occasionale, per il percettore, è incluso nell'ambito della categoria fiscale dei redditi diversi. Esso è dato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione. I compensi di ammontare inferiore a lire 50.000, per prestazioni di lavoro autonomo non abituale, non sono soggetti a ritenuta fiscale, sempre che non costituiscano acconti di maggiori compensi. Sulle somme corrisposte al collaboratore occasionale deve essere operata una

ritenuta d'acconto del 20%, che dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo, rispetto a quello in cui è stato materialmente erogato il compenso. Inoltre entro il 28/2 del successivo anno solare l'associazione dovrà inviare al collaboratore la certificazione dei compensi corrisposti nel precedente anno e delle corrispondenti ritenute operate e versate.

Collaborazione coordinata e continuativa

Il collegato alla Finanziaria 2000 ha modificato sostanzialmente, i redditi percepiti sulla base dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, a partire dal 1 gennaio 2001 vengono qualificati fiscalmente "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" e non più come "altri redditi di lavoro autonomo". Con tale modifica è stato portato a compimento anche sotto il profilo fiscale quel processo di progressiva assimilazione de lavoratori c.d. parasubordinati ai lavoratori dipendenti, iniziato con l'introduzione dell'obbligo di assicurazione previdenziale mediante iscrizione del collaboratore all'inps e proseguito con l'obbligo di iscrizione all'inail per la copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro. Tali collaborazioni si considerano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sempre che non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitata. Nella nuova nozione di "collaborazione coordinata e continuativa" viene soppressa la dizione di "contenuto intrinsecamente artistico o professionale" presente nella precedente formulazione, ciò vuol dire che dal 1° gennaio 2001 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere utilizzati anche a lavori manuali e di concetto, finora esclusi da questa categoria (segretari, lavori di pulizia, manutenzione ecc.).

Sotto il profilo fiscale per la determinazione del reddito dei collaboratori sono applicabili le medesime regole previste per i redditi di lavoro dipendente tra queste:

le regole di tassazione dei cosiddetti benefit:

- l'utilizzo promiscuo dell'autovettura,
- la concessione in uso dell'abitazione,
- la concessione di prestiti agevolati;
- la regola della "cassa allargata" fino al 12 gennaio dell'anno successivo (compreso nel reddito del collaboratore nell'anno precedente);
- le regole per le trasferte fuori del territorio comunale.

All'atto del pagamento del compenso l'associazione non applicherà più la ritenuta d'acconto del 20% sui compensi, bensì dovrà:

- operare le ritenute in base agli scaglioni d'imposta IRPEF;
- effettuare le detrazioni spettanti come per i lavoratori dipendenti, nonché quelle per carichi di famiglia;
- effettuare il conguaglio di fine anno per l'IRPEF e per le addizionali; - rilasciare entro il mese di febbraio dell'anno successivo il modello CUD.

In assenza di altri redditi, i collaboratori saranno esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Rimane invariato il sistema contributivo INPS del 10% o del 13%, a seconda della posizione soggettiva del collaboratore, di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente e l'obbligo di iscrizione all'INAIL e il pagamento del relativo premio assicurativo.

Al fine di organizzare le proprie attività, le associazioni ed i circoli si avvalgono di collaboratori, siano essi dirigenti, animatori o atleti, artisti o quant'altro. I rapporti di lavoro che si instaurano possono essere a carattere gratuito oppure a titolo oneroso e, in tal caso, possono essere inquadrati come lavoro autonomo, oppure come lavoro subordinato (per il quale si rimanda ad approfondimenti in altra sede). Secondo le modalità retributive scelte e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato, l'associazione avrà più o meno obblighi di natura fiscale (quale sostituto d'imposta), contributiva (inquadramento previdenziale ed assistenziale), assicurativa e preventiva (contro gli infortuni sul lavoro).

Collaborazione gratuita

E' la fattispecie più tipica di collaborazione nel contesto dell'attività svolta dall'associazione. Nei confronti dei collaboratori che prestano la loro opera solo per spirito volontaristico o per passione, le associazioni ed i circoli non hanno alcun obbligo di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa e di prevenzione ambientale nel luogo di lavoro.

Unica precauzione a cura dei responsabili del sodalizio, per evitare eventuali vertenze future, è la sottoscrizione tra le parti di un documento che evidenzia la volontà di collaborazione gratuita.

L'unica forma di corrispettivo monetario compatibile con una collaborazione a titolo gratuito è il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto sostenute dal collaboratore nello svolgimento della sua attività a favore dell'associazione, fuori dal territorio comunale.

Per dimostrare l'effettiva correlazione tra spese sostenute ed incarico svolto, sarà necessaria un'apposita delibera da parte dell'organo statutario preposto (solitamente il consiglio direttivo del circolo), oppure una lettera d'incarico a firma del legale rappresentante.

E' bene ricordare che tra le spese di viaggio sono da inserire anche i rimborsi chilometrici per l'utilizzo dell'auto propria da parte del collaboratore. Si precisa che:

- a. Il termine fuori dal territorio comunale deve essere inteso come comune del domicilio fiscale
- b. Le spese per trasferte rimborsate debbono essere dettagliatamente documentate e la documentazione deve essere acquisita in originale dall'associazione. Inoltre i giustificativi di spesa devono essere intestati al collaboratore che ha sopportato la spesa con l'indicazione del corrispondente codice fiscale. Il requisito dell'intestazione non necessita per taluni documenti di viaggio (per esempio biglietti ferroviari) come pure per i prospetti di liquidazione delle indennità chilometriche in quanto in modo manifesto collegati, rispettivamente, all'incarico conferito al collaboratore e alla specifica autorizzazione all'uso dei mezzi propri;
- c. Il DL 41/95 (manovra-Dini), convertito in Legge 85/95, ha posto i seguenti limiti massimi di deduzione (e quindi di rimborso) per le spese di vitto ed alloggio, sostenute da titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dai dipendenti e quindi, per analogia, dai volontari: lire 350.000 giornaliero per le trasferte in Italia e lire 500.000 per le trasferte all'estero. Per quel che concerne i rimborsi chilometrici per l'utilizzo d'auto propria, è previsto un importo non superiore alle tabelle ACI o alle tariffe d'autonoleggio relative a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli per le auto a benzina e 20 cavalli per auto con motore diesel.

Collaborazione professionale

Il professionista abituale (che può essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere ecc.) è un soggetto titolare di partita IVA. Al momento della fatturazione il compenso percepito sarà assoggettato ad IVA nella misura del 20%. All'atto della corresponsione del compenso l'associazione deve operare una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso lordo (IVA esclusa).

La ritenuta d'acconto operata, deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato materialmente corrisposto.

Inoltre:

- Vanno escluse dalla ritenuta d'acconto le somme, incluse in fattura, corrisposte al professionista a titolo di rimborso spese anticipate dallo stesso per conto dell'associazione.

Se la ritenuta operata, sommata a quelle relative allo stesso mese, non supera le 13.000 lire, essa va versata, invece che nel mese successivo rispetto a quello d'erogazione del compenso, tra il 10 ed il 15 gennaio del successivo anno, utilizzando il codice tributo 1015 (ritenute alla fonte d'importo minimo);

- Entro il 28 febbraio del successivo anno solare l'associazione dovrà inviare al professionista la certificazione dei compensi corrisposti nel precedente anno e delle corrispondenti ritenute operate e versate.

Collaborazione occasionale

La figura giuridica del lavoratore autonomo occasionale si differenzia da quella del collaboratore coordinato e continuativo in quanto, come dice la stessa dizione, qui v'è l'elemento

dell'occasionalità della prestazione. Quindi non solo la specifica attività lavorativa in cui si sostanzia il lavoro occasionale non è svolta in modo professionale (cioè in via principale o prevalente) ma essa non è svolta neanche in via continuativa. Il reddito da lavoro autonomo occasionale, per il percettore, è incluso nell'ambito della categoria fiscale dei redditi diversi. Esso è dato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione. I compensi di ammontare inferiore a lire 50.000, per prestazioni di lavoro autonomo non abituale, non sono soggetti a ritenuta fiscale, sempre che non costituiscano acconti di maggiori compensi. Sulle somme corrisposte al collaboratore occasionale deve essere operata una ritenuta d'acconto del 20%, che dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo, rispetto a quello in cui è stato materialmente erogato il compenso. Inoltre entro il 28/2 del successivo anno solare l'associazione dovrà inviare al collaboratore la certificazione dei compensi corrisposti nel precedente anno e delle corrispondenti ritenute operate e versate.

Collaborazione coordinata e continuativa

Il collegato alla Finanziaria 2000 ha modificato sostanzialmente, i redditi percepiti sulla base dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, a partire dal 1 gennaio 2001 vengono qualificati fiscalmente "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" e non più come "altri redditi di lavoro autonomo". Con tale modifica è stato portato a compimento anche sotto il profilo fiscale quel processo di progressiva assimilazione dei lavoratori c.d. parasubordinati ai lavoratori dipendenti, iniziato con l'introduzione dell'obbligo di assicurazione previdenziale mediante iscrizione del collaboratore all'inps e proseguito con l'obbligo di iscrizione all'inail per la copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro. Tali collaborazioni si considerano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sempre che non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitata. Nella nuova nozione di "collaborazione coordinata e continuativa" viene soppressa la dizione di "contenuto intrinsecamente artistico o professionale" presente nella precedente formulazione, ciò vuol dire che dal 1° gennaio 2001 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere utilizzati anche a lavori manuali e di concetto, finora esclusi da questa categoria (segretari, lavori di pulizia, manutenzione ecc.).

Sotto il profilo fiscale per la determinazione del reddito dei collaboratori sono applicabili le medesime regole previste per i redditi di lavoro dipendente tra queste:

le regole di tassazione dei cosiddetti benefit:

- l'utilizzo promiscuo dell'autovettura,
- la concessione in uso dell'abitazione,
- la concessione di prestiti agevolati;
- la regola della "cassa allargata" fino al 12 gennaio dell'anno successivo (compreso nel reddito del collaboratore nell'anno precedente);
- le regole per le trasferte fuori del territorio comunale.

All'atto del pagamento del compenso l'associazione non applicherà più la ritenuta d'acconto del 20% sui compensi, bensì dovrà:

- operare le ritenute in base agli scaglioni d'imposta IRPEF;
- effettuare le detrazioni spettanti come per i lavoratori dipendenti, nonché quelle per carichi di famiglia;
- effettuare il conguaglio di fine anno per l'IRPEF e per le addizionali; - rilasciare entro il mese di febbraio dell'anno successivo il modello CUD.

In assenza di altri redditi, i collaboratori saranno esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Rimane invariato il sistema contributivo INPS del 10% o del 13%, a seconda della posizione soggettiva del collaboratore, di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente e l'obbligo di iscrizione all'INAIL e il pagamento del relativo premio assicurativo.